




Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208460587
Sede legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Viale A. Masini, 8 - 40126 Bologna - Tel. 051 6301111 - Fax 051 244970

Compartimento della Viabilità per l'Emilia Romagna



SS.SS. 45 "di Val Trebbia", 62 "della Cisa", 63 "del Valico del Cerreto", 64 "Porrettana", 12 "dell'Abetone e del Brennero", 67 "Tosco Romagnola",

Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena

Obbligo di circolazione, per tutti i veicoli, con mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio montati ovvero tenuti a bordo, per il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno.

ORDINANZA n. 139 111

IL CAPO COMPARTIMENTO

Premesso:

- che durante il periodo invernale, in occasione dei ricorrenti fenomeni di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, si riscontrano frequentemente, oltre ai problemi legati alla sicurezza dei veicoli in transito, anche disagi per la circolazione stradale, che condizionano il regolare flusso del traffico lungo la rete viaria di competenza di seguito riportata;
- che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;

Visti:

- l'art. 5 e 37 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lvo 285/92 e s.m.ei.
- l'art. 6 comma 4 lettera E del D.Lgs. n° 285/92
- la Circolare Ministeriale - DPSSPS n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010

ORDINA
A TUTTI I CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE,
CHE DAL 15 novembre al 15 aprile di ogni anno
TRANSITANO SULLA SOTTOELENcata RETE VIARIA
DI COMPETENZA DI QUESTO COMPARTIMENTO
DI ESSERE MUNITI DI PNEUMATICI INVERNALI (DA NEVE)
conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.03.1994 e s.m.ei. o a quelle dei regolamenti ECE-ONU in materia ovvero DI AVERE A BORDO CATENE
O ALTRI MEZZI ANTISDRUCCHIODEVOLI OMOLOGATI ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui
veicoli sopraindicati.

- SS 45 - dal Km 62+100 (loc. Gorrato-Comune di Ottone / confine Comp.le) al Km 116+000 (loc. Fabiano-Comune di Rivergaro);
- SS 62 - dal Km 56+214 (Passo della Cisa / confine Comp.le) al Km 92+600 (loc. La salita di Fornovo di Taro);
- SS 63 - dal Km 35+691 (loc. Passo del Cerreto / confine Comp.le) al Km 92+000 (loc. La Bettola);

SINCERT



ANAS S.p.A.



Prot. CBO-0040814-P del 25/10/2011
6169922



Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024051 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450687
Sede legale: Via Manzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Viale A. Masini, 8 - 40126 Bologna - Tel. 051 6301111 - Fax 051 244970

Compartimento della Viabilità per l'Emilia Romagna

- SS 12 - dal Km 91+450 (loc. Faidello / confine Comp.le) al Km 164+000 (loc. Pozza di Maranello);
- SS 64 - dal Km 31+110 (loc. Ponte della Venturina / confine Comp.le) al Km 85+020 (loc. Borgonuovo);
- SS 67 - dal Km 142+269 (loc. Osteria Nuova / confine Comp.le) al Km 180+000 (loc. Castrocaro Terme);

Tale obbligo:

- ha validità, anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

• sarà reso noto attraverso i segnali stradali collocati lungo le tratte stradali sopraindicate conformi al modello allegato alla presente ordinanza;

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Alto del Compartimento presso questa sede.


L'apposizione della richiamata segnaletica indicante l'obbligo, ovvero il mantenimento in perfetta efficienza, è a cura di questo Compartimento.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza tutti i Funzionari ed Agenti di cui all'art.12 del C.d.S., approvato con D.Lgs 30.04.92 n.285.

IL CAPO COMPARTIMENTO
(Dott. Ing. Fabio ARCOLEO)

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Nuove Costruzioni - Progettazione
Ing. Gabriella Manginelli

ANAS S.p.A.



Prot. CBO-0040814-P del 25/10/2011
6169522

SINCERT





***Comune di Morfasso
Provincia di Piacenza***

Prot. n. 6957

Ordinanza n. 43/2010

Morfasso, 29.11.2010

IL SINDACO

Visto l'avvicinarsi del periodo invernale con probabili nevicate e gelate che interessano il territorio comunale a carattere montuoso;

Sentito l'Ufficio di Polizia Municipale;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Rilevata la necessità nel generale e pubblico interesse, di provvedere ad una idonea disciplina della circolazione stradale dei veicoli che transitano lungo le strade comunali, onde assicurare la percorribilità stradale e per evitare il pericolo di incidenti e/o gravi intralci durante e immediatamente dopo le precipitazioni nevose;

Ravvisato che si rende necessario istituire un idoneo provvedimento di prescrizione per i veicoli che transitano lungo tutte le vie di comunicazione del territorio comunale

Precisato che eccetto le strade Provinciali, tutte le strade comunali dell'intero territorio sono oggetto della presente;

Visti gli artt. 5-6 comma 4 - 37 - 38 del Vigente Codice della strada (D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i.);

Visti gli artt. 74 - 122 del vigente Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada (D.P.R. del 16 dicembre 1994 e s.m.i.);

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 29 del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

- Dal 29/11/2010 al 30/04/2011, e successivamente dal 15/11 al 30/04 di ogni anno successivo, a tutti i veicoli in transito lungo tutte le strade comunali, di circolare con **CATENE A BORDO O CON PNEUMATICI DA NEVE**

INVITA

*Comune di Morfasso - Via Roma n° 23 - 29020 Morfasso Piacenza
Telefono 0523 908180 Fax 0523 908187
www.comune.morfasso.pc.it e-mail comune.morfasso@sintranet.it*

Cron. 68

TECNICO



COMUNE DI FERRIERE

Piazza delle Miniere 1 Tel. 0523/922220 Fax 0523/922818	PROVINCIA DI PIACENZA CAP 29024	AMMINISTRAZIONE COMUNALE Cod. Fisc. 80011530336 e-mail: comune.ferriere@email.it
---	------------------------------------	--

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ferriere, li 07/02/2012
Prot. N. 881

Ordinanza N. 722

OGGETTO: Regolamentazione del transito Veicolare nel Territorio del Comune di Ferriere – Istituzione obbligo di circolazione con pneumatici da neve, affini o con catene a bordo per tutti gli autoveicoli in transito sulle strade del Comune di Ferriere in presenza di neve o ghiaccio (Ordinanza n.668 del 30/11/2010 prot.6705) estesa al periodo 15 Ottobre – 30 Aprile di ogni anno.

IL SINDACO

VISTE

- Le informative di allerta e monitoraggio delle condizioni meteo-climatiche avverse e le corrispondenze degli Uffici Prefettizi di Governo e di Protezione Civile Regionale;
- Le Disposizioni da attuarsi ai fini della tutela della circolazione veicolare e della pubblica incolumità;

PREMESSO

- CHE stante l'avvento della stagione invernale, sono garantiti i servizi di sgombero neve e spargisale con Mezzi Comunali e mediante appalti a terzi, secondo le disposizioni dei rispettivi Capitolati d'appalto, qualora e tempestivamente le condizioni avverse lo richiedano;
- CHE, durante il periodo invernale, nei casi di formazione di ghiaccio sul piano stradale e/o di precipitazioni nevose, si sono riscontrati disagi alla circolazione stradale;
- CHE in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;
- CHE in caso di neve o ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene opportuno prescrivere l'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o con catene da neve a bordo.

VISTI E RICHIAMATI

- il D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada"
- l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni,
- l'art.122 del D.P.R. 495/92;
- la propria precedente Ordinanza n.668 del 30/11/2010 prot n.6705

ORDINA

A tutti i proprietari di autoveicoli in circolazione sulle strade Comunali l'obbligo di essere muniti di pneumatici invernali, affini, o di catene a bordo in presenza di neve o ghiaccio sul manto stradale, nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 30 Aprile di ogni anno sino a revoca (Estensione Ordinanza n.668 del 30/11/2010 prot.6705)

Sono incaricati di verificare l'osservanza della presente ordinanza i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992.

L'inosservanza del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 (art.7 commi 1 lett. A e 14 primo periodo, art.6 commi 4 lett. E) e 14 primo periodo; art. 192 commi 3 e 4)

DISPONE

L'invio di copia del Presente provvedimento agli Uffici Comunali di Polizia Municipale e Ufficio Tecnico, al Comando Stazione Carabinieri del Comune di Ferriere, al Corpo Forestale dello Stato Stazione di Bettola, Al Comando Vigili del Fuoco di Piacenza, alla Provincia di Piacenza, alla Prefettura di Piacenza, ai servizi pubblici di trasporto operanti sul territorio Comunale

L'affissione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, su quotidiano locale, negli esercizi pubblici del Territorio Comunale, sul sito internet istituzionale dell'Ente nonché l'apposizione di idonea segnaletica stradale

Dalla Residenza Municipale, li 07/02/2012

SINDACO
(Sig. A. Agogliati)





UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIDONE

Copia

Reg. Gen. 29
Registro Pubblicazioni n° 201

ORDINANZE AREA II

N° 28 DEL 29-11-2011

Oggetto: Circolazione stradale. Obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Premesso che

- ai sensi della convenzione n° 6/2009 del 30 dicembre 2009, l'Unione dei Comuni Valle del Tidone ed i Comuni di Pecorara e Pianello Val Tidone confermano la loro volontà di proseguire nella gestione del Servizio Sovracomunale di Protezione Civile;
- ai sensi della convenzione n° 3/2011 del 20 aprile 2011 l'Unione dei Comuni Valle del Tidone ed i Comuni di Pecorara e Pianello Val Tidone, hanno trasferito la competenza relativa alla manutenzione e gestione strade all'Unione dei Comuni Valle del Tidone;
- con decreto presidenziale n° 4/2010 del 1 giugno 2010, la responsabilità del Servizio Sovracomunale di Protezione Civile è stata conferita al geom. Cagni Francesco;
- con decreto presidenziale n° 5/2011 del 22 aprile 2011 la responsabilità della gestione e manutenzione strade è stata conferita al geom. Cagni Francesco – Responsabile Ufficio Tecnico Associato – Area 2;
- con delibera di Giunta dell'Unione n° 28 del 16 novembre 2011, esecutiva, è stato approvato il Piano Sovracomunale d'Intervento – Circolazione stradale – Emergenza gelo e neve;

Largo dal Verme n° 46 – 29010 Pianello Val Tidone – C.F. 91096370332

E mail: tecnico@comunepianellovaltidone.it

www.unionevalledeltidone.it

Telefono 0523.994109 Telefax 0523.994116

Accertato

- che durante i trascorsi periodi invernali si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale causati da autoveicoli non muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali;
- che tali disagi possano produrre blocchi della circolazione rendendo peraltro difficoltoso, se non impossibile, l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombro neve;

Preso atto

- che nell'arco di operatività (1 novembre - 15 aprile) il "Piano Neve" prevede l'emanazione di apposita ordinanza finalizzata all'uso di catene o pneumatici da neve da parte di tutti gli automezzi che transitano nel territorio dell'Unione dei Comuni Valle del Tidone;

Ritenuto che

- ai fini della tutela prioritaria della pubblica incolumità e di rispettare il contenuto del "Piano Neve" è necessario prescrivere, per tutti gli autoveicoli definiti dall'articolo n° 54 del CDS, di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, ovvero siano muniti a bordo di idonei mezzi antisdrucchiolevoli, sulla rete viaria comunale di Pecorara e Pianello Val Tidone

Visti

- gli articoli n° 5, comma 3° e n° 6, comma 4° lettera e) del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/1992 e s.m.i.)
- il Decreto Legislativo n° 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

ORDINA

- l'istituzione, nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 15 aprile di ogni anno solare, relativamente agli autoveicoli definiti all'articolo 54 del C.d.S., dell'obbligo di circolare su tutte le strade comunali di competenza, per Legge, dei Comuni di Pecorara e Pianello Val Tidone, con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucchiolevoli (catene) adeguati allo stesso tipo di veicolo.

A norma dell'articolo 3, comma 4° della L. n° 241/1990 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. n° 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, al Tribunale Amministrativo Regionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'articolo n° 37, comma 3° del D.Lgs. n° 285/92 (Nuovo Codice della Strada) sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla

apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'articolo n° 74 del D.P.R. n° 495/1992.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica verticale regolamentare (Fig. II 87 art. n° 122 Reg. CdS e relativo pannello integrativo), prevista dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/1992) e connesso Regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. n° 495/1992), a cura e spese dell'Unione dei Comuni Valle del Tidone.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo n°12 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/1992).

Ai contravventori della presente ordinanza, saranno comminate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CAGNI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-11-2011 al 14-12-2011
Li 29-11-2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GEOM. FRANCESCO CAGNI